



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA**

**Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente
Giudice relatore
Giudice

riunito in camera di consiglio
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso
da

la quale ha chiesto al Tribunale quanto segue

CONCLUSIONI

- *Dichiarare l'apertura della procedura di "Liquidazione Controllata" in capo alla signora al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge, mediante la liquidazione del proprio patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei tre anni di durata della procedura;*
- *Nominare il "Giudice Delegato" ed anche il "Liquidatore", il quale, per ragioni di economia processuale, si domanda che, ex art. 270, comma 1, lett.b), C.C.I.I., possa essere*



individuato nel medesimo professionista già nominato quale "Gestore della Crisi" per la presente procedura;

- Ordinare al debitore il deposito delle scritture fiscali degli ultimi tre anni d'imposta (non essendo soggetto tenuto alle scritture contabili o bilanci), che a tal fine già si allegano alla relazione dell'OCC, nonché l'elenco dei creditori, già indicato nella predetta relazione dell'OCC allegata;

- Disporre che, per tutta la durata della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive diverse dalla procedura di "Liquidazione Controllata" stessa, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con interruzione e sospensione di quelle eventualmente in corso;

- Disporre che non possano quindi essere proseguiti pignoramenti presso terzi, ordinando la sospensione delle trattenute operate sul reddito e sulla retribuzione della Ricorrente, nonché di quelle relative al finanziamento contro cessione del quinto e alla delegazione di pagamento in corso di scomputo sulla sua busta paga, in quanto inopponibili alla procedura;

- Stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della Sentenza;

- Ordinare l'esclusione dall'attivo della liquidazione delle somme necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, nella misura di almeno Euro 1.263,00 mensili;

- Fissare nel termine di tre anni il tempo di esecuzione della liquidazione;

- Autorizzare l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, onde la Ricorrente possa far confluire l'eccedenza rispetto a quanto necessario al suo mantenimento, oltre alle eventuali sopravvenienze."

*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19.11.2024 ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura della propria liquidazione controllata, allegando di versare in una situazione di sovraindebitamento che troverebbe la propria genesi dagli accertamenti fiscali relativi al periodo dal 1.01.2006 al 31.12.2009 a seguito dei quali le veniva contestata l'omessa dichiarazione dei redditi derivanti dall'attività commerciale posta in essere, attività di fatto imputabile a tale con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale e che, a sua insaputa, aveva creato un account a lei intestato.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, avv.

il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica,



patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha concluso attestando ai sensi dell'art. 268, comma 3, quarto periodo CCII *“che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.”* nonché *“La veridicità, la fattibilità e la convenienza del piano, e/o l'opportunità dell'esdebitazione ex art.282 C.C.I.I.”.*

A seguito del decreto del 26.11.2024, da intendersi qui richiamato, con cui il Collegio ha chiesto chiarimenti ed integrazioni anche documentali, il ricorrente ha depositato note integrative ed il Gestore integrazione alla Relazione particolareggiata.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poichè il ricorrente risiede nel Comune di _____ ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.

Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità. Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *m- bis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.



In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore – in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.

La _____ anche in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale con il già citato decreto del 26.11.2024, ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII ed ha fornito altresì i chiarimenti chiesti dal Tribunale (in particolare ha dichiarato, anche ai fini reddituali, di non convivere più convivente con il compagno e di essere tornata a vivere a casa dei genitori producendo la dichiarazione del padre).

La relazione del Gestore è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, all'esito delle integrazioni depositate.

Sono state altresì prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.

La debitrice è lavoratrice con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso la _____ e dichiara di percepire *“un reddito imponibile” “al netto delle imposte pari ad Euro 1.666,00 su base mensile considerate numero 14 mensilità spalmate su 12 mensilità”*, è pertanto esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento che troverebbe la causa nell'attività imprenditoriale di vendita di continuativa on line di merce ed articoli di abbigliamento che, singolarmente, a sua insaputa, avrebbe posto in essere l'ex compagno, utilizzando il suo account _____ nonché dai debiti derivanti dall'attività della società _____ cessata nel 2009, e di cui era stata socia accomandante.



A fronte dell'attivo costituito dal reddito da lavoro dipendente pari a circa Euro 1.500,00 netti mensili per 14 mensilità (cfr. buste paga in atti), avendo dichiarato di non possedere immobili, beni mobili registrati, preziosi, cassette di sicurezza e/o altri oggetti di valore pignorabile) risulta **un'esposizione debitoria della ricorrente pari ad € 346.631,95** (e non € 395.573,87 come indicato dal Gestore della Crisi v. infra) nei soli confronti di e afferente alle cartelle e agli avvisi di accertamento esecutivi notificatili (v. doc. 12 allegato al ricorso) a cui devono essere sommate le spese della procedura ammontanti ad € **1.830,00** quale saldo del compenso dovuto all'OCC ed il compenso del nominando liquidatore.

Deve osservarsi che, diversamente da quanto indicato anche dal Gestore della Crisi, non può configurare un debito della ricorrente quanto dovuto al fisco dalla cessata società

per € 48.941,92, avendo la dichiarato di esserne stata socio accomandante.

E' noto infatti che il socio accomandante non è responsabile del pagamento delle imposte dovute dalla società e, pertanto, non sussiste nessuna solidarietà con il socio accomandatario che rimane l'unico soggetto illimitatamente responsabile per i debiti societari.

Ciò posto va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile.

L'elenco delle spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dall' in circa € 1.263,83 mensili.

Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto.

L'apprensione del *surplus* inizierà dalla mensilità corrispondente alla pubblicazione della presente sentenza e pedissequo decreto, rimanendo il residuo dovuto al debitore

*

Piano proposto

Va evidenziata la superfluità del Piano, trattandosi di una procedura liquidatoria in cui deve essere appreso tutto il reddito/patrimonio fatta esclusione solamente di quanto escluso dal giudice dal giudice delegato a titolo di mantenimento/sostentamento del debitore.

Alla luce di quanto precede, emerge pertanto la situazione di sovra-indebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poiché il suo patrimonio personale non consente la soddisfazione regolare, e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle proprie obbligazioni e pertanto sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente con conferma del Gestore della Crisi già nominato.



Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

*

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di

e **dichiara** altresì la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura

3) **nomina** liquidatore

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

7) **autorizza** il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore

8) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;



- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 29/01/2025

Il Giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

